



STATUTO UPSI

1. Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione e sede:

Il 3 maggio 2010 è stata costituita, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, l'associazione denominata "Unione Podologi della Svizzera Italiana" (UPSI).

La sede dell'associazione si trova presso la Casella Postale 1011 6710 Biasca.

L'associazione è apolitica e aconfessionale, con scopi ideali e senza fini di lucro.

Art. 2 - Scopi:

- Promuovere e proteggere i comuni interessi professionali, elevare la professione e incrementare la collaborazione tra i soci
- Migliorare la formazione dei soci organizzando corsi di formazione e/o aggiornamento professionale.
- Far riconoscere la professione dalle autorità e facilitare i contatti con gli organismi cantonali e federali.
- Promuovere l'attività dei podologi verso i terzi.
- Consigliare i soci in tutti i problemi professionali, commerciali e giuridici.
- Intrattenere relazioni con associazioni, organismi o podologi di altre regioni svizzere o straniere.

2. Appartenenza all'associazione

Art. 3 - Soci:

L'associazione suddivide i soci nelle seguenti categorie:

- a) Soci attivi (con diritto di voto)
- b) Soci passivi (senza diritto di voto)
- c) Soci onorari (con diritto di voto)
- d) Soci sostenitori



Soci attivi: può divenire socio attivo chi è autorizzato nel Cantone al libero esercizio della professione di Podologo/a.

Soci passivi: può divenire socio passivo la persona fisica o giuridica che aderisca ai principi ed alle finalità dell'associazione o che intenda sostenerla finanziariamente ma che, al tempo stesso, non adempia ai requisiti di ammissione stabiliti per i soci attivi.

Soci onorari: può divenire socio onorario chi si sia distinto in modo particolarmente meritorio per il contributo o il supporto prestati alle attività dell'associazione.

NB: La qualità di soci attivi si perde cambiando o cessando l'attività professionale per una durata di almeno un anno, si diventa soci passivi, con la possibilità di ritornare attivi facendo una nuova richiesta.

Art. 4 - Ammissione:

La qualità di socio attivo o passivo si acquista con l'adesione al presente statuto unita al pagamento della tassa sociale annua oppure del contributo sociale annuo.

La qualità di socio onorario si acquista dietro specifica proposta del comitato, avallata dall'assemblea generale.

La cessazione dell'esercizio della libera attività professionale nel Cantone per un periodo di almeno un anno comporta la perdita della qualità di socio attivo con automatica conversione nella categoria di socio passivo.

Le domande di ammissione devono essere presentate in forma scritta al comitato, tramite il formulario d'iscrizione al quale dovranno essere allegate le copie del titolo formativo conseguito e dell'autorizzazione al libero esercizio rilasciato dal Cantone. Resta riservata l'insindacabile facoltà in capo al comitato di rifiutare l'ammissione di qualsiasi candidato socio, senza obbligo di motivazione del diniego al diretto interessato.

Art. 5 - Cessazione di appartenenza:

L'appartenenza all'associazione cessa:

- Per dimissione
- Per decesso
- Per radiazione motivata da parte del comitato



Dimissioni:

Tutti i soci che non intendono più far parte dell'UPSI, devono presentare le proprie dimissioni in forma scritta, al comitato entro il 30 settembre, per la fine dell'anno civile.

Le dimissioni saranno tuttavia accordate, soltanto se l'interessato è in regola con il pagamento delle tasse arretrate, e della quota dell'anno in corso.

I soci dimissionari perdono i diritti sui beni sociali. Gli obblighi non adempiuti restano sussistenti.

Radiazione:

Un socio potrà essere escluso dall'associazione su decisione del comitato qualora violi gravemente i suoi doveri nei confronti dell'associazione o della professione.

L'esclusione può essere decretata anche per ripetute trasgressioni degli obblighi statutari.

Potrà inoltre essere decretata la radiazione di un socio per mancato pagamento del contributo annuo.

La decisione di radiazione è competenza del comitato.

I soci espulsi, hanno diritto entro trenta giorni dalla decisione di espulsione, di inoltrare ricorso al comitato, il quale dovrà sottoporre la decisione alla prossima assemblea generale.

I soci radiati non possono più essere riammessi nell'associazione.

In tutti i casi le tasse già pagate non saranno rimborsate, e gli uscenti perdono il diritto sui beni sociali.

Art. 6 - Diritti

I soci attivi e onorari hanno pieno diritto di voto e di eleggibilità.

I soci passivi non hanno diritto di voto né di eleggibilità.

I soci hanno diritto a chiedere consulenza e assistenza nell'ambito delle possibilità e degli scopi dell'associazione, e a ricevere regolarmente informazioni sui lavori, progetti attuali del comitato.

In base all'articolo 11 dello statuto tutti i soci attivi hanno il diritto di presentare mozioni d'ordine.

Ai soci attivi è consentita la divulgazione della propria appartenenza all'UPSI sulla personale documentazione ufficiale. I soci uscenti perdono il presente diritto.

Art .7 - Doveri

Ogni socio deve:

- Attenersi allo statuto e ai regolamenti dell'associazione.
- Ottemperare alle delibere degli organi dell'associazione.
- Versare i contributi e la tassa annuale
- Tutelare gli interessi dell'associazione
- Frequentare un monte ore di corsi di formazione continua obbligatorio, pari a 40 ore ogni 24 mesi. Tale formazione continua deve essere necessariamente relativa alla podologia.



Art. 8 - Contributi e tasse

L'associazione riscuote ogni anno:

- Una tassa sociale dai soci attivi
- Un contributo sociale dai soci passivi

Ammontare di tassa sociale e contributo sociale sono stabiliti dall'assemblea generale. Il relativo pagamento dovrà intervenire entro il 30 marzo di ogni anno. Per i nuovi soci la tassa o il contributo sociale saranno calcolati pro rata temporis.

Sono esonerati dal pagamento della tassa sociale o del contributo sociale:

- I soci onorari
- I membri del comitato sino ad esaurimento del mandato
- Gli studenti in podologia sino al compimento della formazione.

3. Organi dell'associazione

Art. 9 - Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea generale
- Il comitato
- I revisori

a. Assemblea generale

Art. 10 - Posizione, convocazione, svolgimento

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.

La convocazione all'assemblea generale sarà fatta per iscritto e indicando l'ordine del giorno, tre settimane prima della data stabilita.

All'assemblea possono accedere esclusivamente i soci UPSI, gli ospiti e la stampa invitati.

Art. 11 - Assemblea generale ordinaria

L'assemblea generale ordinaria, si terrà una volta, all'inizio di ogni anno, al più tardi il 30 aprile, e sarà convocata dal comitato.

All'assemblea generale devono partecipare tutti i soci.



Per deliberare devono essere presenti all'assemblea i 2/3 dei soci.

Nel caso contrario il Presidente in carica potrà riconvocare una nuova assemblea ½ ora più tardi con i soci presenti.

Su affari non regolarmente inclusi nell'ordine del giorno, l'assemblea generale non potrà prendere decisioni.

Proposte potranno essere fatte per iscritto al comitato al più tardi dieci giorni prima dell'assemblea generale e saranno trattate se i ¾ dei presenti saranno d'accordo.

Art. 12 - Assemblee generali straordinarie:

Le assemblee generali straordinarie, potranno essere convocate dal comitato o dai ¾ dei soci attivi.

Art. 13 - Compiti dell'assemblea generale:

- Accettazione del rapporto di gestione
- Approvazione dei conti annui
- Approvazione del rapporto di revisione e scarico al comitato
- Tassa annuale
- Nomine:

Presidente

Membri di comitato

Revisori gestione conti

Modifica degli statuti

Modifica dei regolamenti

Ev. Tabelle prezzi indicativi

Art. 14 - Votazioni ed elezioni

Le votazioni saranno fatte per alzata di mano.

Le elezioni saranno fatte per scrutinio segreto.

A parità di voti la decisione spetta al Presidente.



b. Comitato

Art. 15 - Composizione, costituzione

Il comitato UPSI rappresenta l'organo esecutivo dell'Associazione, ed è eletto per un periodo di due anni; è composto di un minimo cinque a un massimo di sette membri, scelti tra i soci attivi, tra i quali un presidente e un vicepresidente.

I membri di comitato possono rimanere in carica per un massimo di sei anni, trascorso tale periodo non possono essere rieletti.

Per il presidente valgono le stesse regole di carica ad eccezione che per quest'ultimo il limite dei periodi di carica sono conteggiati a nuovo al momento della sua elezione quale presidente se avesse già fatto parte del comitato in precedenza.

Durante il periodo di carica è possibile dare le dimissioni se motivate. Queste ultime dovranno pervenire in forma scritta. Scelte di rimpiazzo sono valide solamente fino alla fine del corrente periodo.

Il numero massimo di membri uscenti contemporaneamente è di due.

Il comitato si costituisce da solo.

Il comitato ha la facoltà di nominare un/a segretario/a che potrà essere retribuito/a.

Tale incarico può essere conferito a una persona che non è membro del comitato.

Art. 16 - Compiti del comitato

- Rappresentare l'associazione di fronte a terzi.
- Eseguire le decisioni dell'Assemblea generale e svolgere le regolari mansioni di gestione.
- Per ogni riunione del comitato, la tenuta del verbale
- L'incasso di tasse e la tenuta dei conti
- Organizzare le attività formative e d'informazione per raggiungere gli obiettivi sociali.
- Promuovere campagne informative verso il pubblico, gli utenti, le autorità.
- Fornire pareri professionali e raccomandazioni non vincolanti ai membri dell'associazione.

c. Revisori

Art. 17 - Compiti dei revisori

I revisori controllano i conti annuali dell'associazione e presentano all'assemblea generale un rapporto.

I medesimi sono autorizzati a fare delle revisioni intermedie.



I revisori sono eletti dall'associazione per un periodo di due anni.
Membri di comitato non possono essere revisori.

3. Mezzi finanziari

Art. 18 - Anno contabile

Il conto è chiuso il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19 - Entrate

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti da:

- a. Tassa sociale
- b. Contributi privati e/o pubblici
- c. Elargizioni di persone fisiche o giuridiche
- d. Ogni altra fonte

Art. 20 - Responsabilità

Per gli impegni dell'associazione risponde totalmente il patrimonio sociale.
Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.

5. Disposizioni finali e transitorie

Art. 21 - Modifiche degli statuti

Questi statuti possono essere modificati su decisione del comitato in carica e con l'approvazione dell'assemblea generale.

Art. 22 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento può essere deciso solamente da un'assemblea generale straordinaria convocata solo per questo scopo.

E' necessaria l'accettazione dei 2/3 dei presenti al momento dell'accettazione dello scioglimento, il patrimonio dell'associazione sarà dato in gestione a un notaio.



L'avanzo di un'eventuale liquidazione dovrà essere utilizzato per scopi analoghi al commercio equo e solidale o investito in progetti di sviluppo per popolazioni svantaggiate.

Art. 23 - Diritto applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia agli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Statuto approvato dall'assemblea ordinaria del 15.04.2015